

# PRATICA LAVORO

2018  
4

Anno XIX, 17 febbraio 2018, n. 4 - Direzione e redazione: Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

## AGENDA LEGALE

- Marzo 2018

## FLASH

- Incentivo occupazione NEET - Requisiti e procedure
- Incentivo occupazione Mezzogiorno - Istruzioni per la fruizione
- Retribuzioni convenzionali lavoratori italiani all'estero - Anno 2018
- Flussi di ingresso lavoratori extraUE - Anno 2018
- Imponibile contributivo - Anno 2018
- Assegno ordinario e di solidarietà
- Contratti collettivi - Mancata applicazione
- Autoliquidazione 2017/2018 - Istruzioni Inail
- Decreto flussi 2018 - Istruzioni ministeriali
- Abrogazione ASDI - Chiarimenti Inps

## INSERTO

- Welfare aziendale e premi di produttività

## NORME IN PRATICA

- Legittimo interesse a trattare dati

## CCNL IN PRATICA

- Collaboratori familiari - Lavoro domestico

00230621



5-000002-306211



Wolters Kluwer



[www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)

*Se posso personalizzarla  
in base alle mie aree  
d'interesse,*

*è* La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

*è* pensata per te,  
**richiedi subito una prova!**



## AGENDA LEGALE

► <b>Busta paga Marzo 2018</b> .....	<b>5</b>
--------------------------------------	----------

## NOTIZIE FLASH

► <b>Normativa</b> .....	<b>23</b>
--------------------------	-----------

Incentivo occupazione NEET - Requisiti e procedure .....	<b>23</b>
--	-----------

Incentivo occupazione Mezzogiorno - Istruzioni per la fruizione .....	<b>23</b>
---	-----------

Retribuzioni convenzionali lavoratori italiani all'estero - Anno 2018 .....	<b>23</b>
---	-----------

Flussi di ingresso lavoratori extraUE - Anno 2018	
---	--

► <b>Prassi</b> .....	<b>23</b>
-----------------------	-----------

Imponibile contributivo - Anno 2018 .....	<b>23</b>
---	-----------

Assegno ordinario e di solidarietà .....	<b>23</b>
--	-----------

Contratti collettivi - Mancata applicazione .....	<b>24</b>
---	-----------

Legge di bilancio 2018 - Disposizioni per l'attività di vigilanza .....	<b>24</b>
---	-----------

Autoliquidazione 2017/2018 - Istruzioni Inail .....	<b>24</b>
---	-----------

Pesca marittima - Indennità a sostegno del reddito .....	<b>24</b>
--	-----------

Indennità di disoccupazione agricola - Chiarimenti sulle detrazioni di imposta .....	<b>24</b>
--	-----------

Inpgi - Contribuzione 2018 .....	<b>24</b>
----------------------------------	-----------

Decreto flussi 2018 - Istruzioni ministeriali .....	<b>25</b>
---	-----------

Abrogazione ASDI - Chiarimenti Inps .....	<b>25</b>
---	-----------

Sgravio per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Presentazione istanze .....	<b>25</b>
---	-----------

► <b>CCNL</b> .....	<b>25</b>
---------------------	-----------

Autoferrotranvieri	
--------------------	--

Sottoscrizione di Agens del c.c.n.l. ....	<b>25</b>
---	-----------

## NORME InPratica

<b>Legittimo interesse a trattare dati</b> .....	<b>26</b>
--	-----------

## CCNL InPratica

<b>Collaboratori familiari - Lavoro domestico</b>	
---	--

<i>Accordo 17 dicembre 2017</i> .....	<b>29</b>
---------------------------------------	-----------

<b>Assicurazioni Agenzie in gestione libera Anapa</b>	
---	--

<i>C.c.n.l. 18 dicembre 2017</i> .....	<b>31</b>
--	-----------

<b>Terme</b>	
--------------	--

<i>Accordo 24 gennaio 2018</i> .....	<b>33</b>
--------------------------------------	-----------

<b>TAC Pmi - Chimica, gomma, vetro Pmi fino a 49 dipendenti, Decorazione piastrelle in terzo fuoco</b>	
--	--

<i>Accordo 17 gennaio 2018</i> .....	<b>38</b>
--------------------------------------	-----------

<b>Case di cura private - Personale non medico - Don Gnocchi</b>	
--	--

<i>Accordo 17 gennaio 2018</i> .....	<b>48</b>
--------------------------------------	-----------

## INSERTO

<b>Welfare aziendale e premi di produttività</b>	
--	--

*Vademecum*

## Pratica Lavoro

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3  
20142 Milano  
<http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzagli, Valentina Basile,  
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,  
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,  
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

### Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54  
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607  
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)  
art. 1, comma 1, DCB Milano  
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353  
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

### Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma  
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)  
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)  
Fax 06.203815.54  
e-mail: [normativalegaleindicitalia@wki.it](mailto:normativalegaleindicitalia@wki.it)  
[contratticollettiviindicitalia@wki.it](mailto:contratticollettiviindicitalia@wki.it)  
[redazione.lavoro.indicitalia@wki.it](mailto:redazione.lavoro.indicitalia@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,  
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

### Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1  
Fax 02.82476.799  
Servizio risposta automatica:  
Tel. 02.82476.999  
Casella postale 12055 - 20120 Milano

### Indicitalia Servizio Clienti

Tel. 06.20381238  
Fax 06.203815.45  
assistenza.clienti.indicitalia@wki.it  
Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,  
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi  
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.  
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano  
Servizio Clienti: tel. 02 824761

### Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo [www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro](http://www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro)

### Italia

Abbonamento annuale € 225,00

### Estero

Abbonamento annuale € 450,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.  
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è  
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,  
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni  
e integrazioni.

### Pubblicità:



E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3  
20142 Milano, Italia

Egregio abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,**  
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su  
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142  
Milano (MI), Italia, titolare del trattamento e sono trattati da  
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
I. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta  
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,  
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di  
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente  
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai  
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai  
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e  
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato  
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione  
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via  
dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano (MI), Italia, o  
inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

2

marzo  
venerdì

## Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

### ADEMPIMENTO ►

I contribuenti obbligati al versamento delle ritenute e dell'IVA possono ravvedere l'**omesso o insufficiente versamento** entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 16 febbraio 2018**.

### MODALITÀ OPERATIVE ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 16 febbraio) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Per completare la regolarizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entro i 15 giorni) è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo nel versamento del tributo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni connesse, è eseguito con modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La risoluzione n. 68/2017 individua i codici tributo per i quali, in caso di compensazione orizzontale, è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei titolari di partita IVA.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

 Codice tributo	
<b>8906</b>	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
<b>8904</b>	Sanzione pecuniaria IVA
<b>8926</b>	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento.

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice **8906**. Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
<b>1991</b>	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo **1991** deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello **770**.

**7** marzo  
mercoledì

## Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

### ADEMPIMENTO ►

Termine per effettuare l'**invio telematico** della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2018.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Devono effettuare l'invio del quadro CT della comunicazione unica:

- i **sostituti d'imposta** che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Non compilano il quadro CT della certificazione unica:

- i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- in caso di trasmissione di una fornitura di andamento o sostituzione.

### MODALITÀ OPERATIVE ►

I sostituti d'imposta devono trasmettere in **via telematica** all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da consegnare ai sostituiti **entro il 31 marzo**.

Con provvedimento 16 gennaio 2017 è stato approvato il modello di certificazione unica, con le relative istruzioni per l'invio dei dati effettuato nel 2017: si attende l'approvazione del nuovo modello per l'invio da effettuarsi nel 2018.

Con riferimento al Quadro CT i dati del sostituto d'imposta da indicare sono il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4. Devono inoltre essere alternativamente compilate le sezioni A o B.



## Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

### ADEMPIMENTO ►

Termine per effettuare la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta da consegnare **entro il 31 marzo**.

Il Comunicato stampa 3 marzo 2017 ha precisato che, come per gli anni passati, la trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2016 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

### MODALITÀ OPERATIVE ►

I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare entro il 31 marzo (per maggiori dettagli si rimanda alle relative scadenze del 31 marzo).

Con provvedimento 16 gennaio 2017 è stato approvato il modello di certificazione unica, con le relative istruzioni per l'invio dei dati effettuato nel 2017: si attende l'approvazione del nuovo modello per l'invio da effettuarsi nel 2018.

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

**16** marzo  
venerdì

## CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

### ADEMPIMENTO ►

**Versamento dei contributi** relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

**Datori di lavoro** che hanno alle proprie dipendenze **giornalisti** e **praticanti giornalisti**.

### MODALITÀ ►

Versamento contributi con **bonifico bancario** sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma.

**Mod. DASM** attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all'indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

## INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

### ADEMPIMENTO ►

**Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

**Datori di lavoro dei giornalisti** e dei **praticanti giornalisti**.



**MODALITÀ ►**

– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il **modello telematico F24/Accise on line**, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.I. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).  
 Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:  
 – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;  
 – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;  
 – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

<b>Codice contributo</b>	
<b>C001</b>	(Contributi obbligatori correnti)
<b>C002</b>	(Contributi obbligatori pregressi)
<b>C003</b>	(Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)
<b>C004</b>	(Differenze contributive)
<b>C005</b>	(Contributi diversi e contrattuali)

**INPS ex ENPALS - Versamento contributi**

**ADEMPIMENTO ►**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

**SOGGETTI OBBLIGATI ►**

Aziende dei settori dello **spettacolo** e dello **sport**.

**MODALITÀ ►**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.I. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).  
 Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:  
 – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;  
 – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;  
 – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

<b>Causale contributo</b>	
<b>CCSP</b>	(contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)
<b>CCLS</b>	(contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

**Operazioni di conguaglio**

**ADEMPIMENTO ►**

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente

**SOGGETTI OBBLIGATI ►**

Sostituti d’imposta

**MODALITÀ ►**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il **modello telematico F24 on line**, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

**N.B.** I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

## Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

**ADEMPIMENTO ►**

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il **versamento delle ritenute**.

**SOGGETTI OBBLIGATI ►**

- Società di capitali
- enti commerciali di diritto pubblico o privato
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato
- associazioni non riconosciute
- consorzi
- società non residenti
- società di persone
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni
- società di armamento
- società di fatto
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
- condomini

che hanno corrisposto nel mese **precedente**:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

**MODALITÀ OPERATIVE ►**

Tutti i **titolari di partita IVA** sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i



versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I codici di versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24, sono i seguenti:

 <b>Codice tributo</b>	
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24</b>	
<i>Lavoro dipendente</i>	
<b>1001</b>	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
<b>1002</b>	Ritenute su emolumenti arretrati
<b>1012</b>	Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
<i>Lavoro autonomo</i>	
<b>1040</b>	Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
<i>Provvigioni</i>	
<b>1040</b>	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del Modello F24</b>	
<i>Addizionale regionale all'IRPEF</i>	
<b>3802</b>	Addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta
<b>3803</b>	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" del Modello F24</b>	
<i>Addizionale comunale e provinciale</i>	
<b>3848</b>	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
<b>3847</b>	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto

Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo "Codice ente/comune" il relativo codice catastale. Nel campo "Rateazione/Mese di riferimento" deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma "00MM"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".